

REGOLAMENTO per la gestione delle segnalazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 2023 c.d.

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. DEFINIZIONI	2
3. DESTINATARI - SOGGETTI TUTELATI	2
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
5. MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE	4
5.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	4
5.2 ULTERIORI CANALI PER LE SEGNALAZIONI	5
6. RICEZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - PROCEDIMENTO.....	5
7. SEGNALAZIONI ANONIME	6
8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	6
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
10. DIVIETO DI RITORSIONE.....	7
11. SISTEMA SANZIONATORIO	8
12. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	8
13. ENTRATA IN VIGORE	8

1. PREMESSA

La presente procedura è adottata dalla Società Fissolo Gru s.r.l. in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D. Lgs. 24/2023) in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. direttiva whistleblowing) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Obiettivo del presente documento è regolare il processo di gestione delle segnalazioni (c.d. "sistema whistleblowing") riguardanti la società Fissolo Gru s.r.l. a tutela dei dipendenti o collaboratori.

In questo contesto e con questa logica, chiunque venga a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione è invitato a darne tempestiva comunicazione mediante le modalità di seguito descritte.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "GDPR").

2. DEFINIZIONI

Con le seguenti definizioni s'intende:

- **Segnalato:** soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile della violazione di norme, oggetto di segnalazione;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Segnalazione:** comunicazione del Segnalante che ha ad oggetto un sospetto o la consapevolezza della violazione di norme commesso dal Segnalato.

3. DESTINATARI - SOGGETTI TUTELATI

Le disposizioni del presente documento si applicano ai seguenti soggetti:

- a) ai dipendenti della società Fissolo Gru s.r.l.;
- b) ai titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- c) ai lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fissolo Gru s.r.l.;
- f) alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone Segnalanti si applica anche:

- a) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione del Segnalante (divieto di ritorsione e riservatezza, di cui ai successivi paragrafi) si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante o che siano legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Violazioni delle disposizioni normative nazionali e della normativa europea. Si tratta di:

- violazione di norme diverse rispetto a quelle specificamente individuate come violazioni del diritto UE, come sotto definite.

Violazioni della normativa europea. Si tratta di:

- in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa.

In particolare, si tratta di violazioni di norme relativi ai seguenti settori: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, contratti pubblici.

A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività violante le norme connesse alle spese dell'Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue.

La Segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al proprio Responsabile o all'Ufficio Risorse Umane.

5. MODALITÀ DELLA SEGNALEZIONE

5.1 CANALI DI SEGNALEZIONE

Fissolo Gru s.r.l. si avvale del canale Whistleblowing attivato tramite Informatica System s.r.l. per le segnalazioni di illeciti aziendali dichiarata dal fornitore conforme alle prescrizioni del GDPR e che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto e della relativa documentazione.

Il canale di segnalazione si raggiunge tramite il seguente indirizzo: <https://wbfissolo.infosys.it>

e le segnalazioni possono essere in forma anonima oppure, a scelta del segnalante, in forma non anonima seguendo tutte le indicazioni richieste dal link.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a un Responsabile della Gestione della Segnalazione, specificamente formato e previamente autorizzato dal Titolare con lettera di nomina, anche ai sensi e per gli effetti del GDPR.

Il Gestore della segnalazione è individuato nella persona dell'Avv. Antonio Morone (C.F. MRNNF78A15L219P) con studio in Torino – Via Montecuccoli n. 3 che è stato formalmente incaricato con specifico atto di nomina.

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e contenere le seguenti informazioni:

- l'identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo.

5.2 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA - CONDIZIONI

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo;
- b) la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è istituito all'indirizzo (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

6. RICEZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - PROCEDIMENTO

Il Gestore della Segnalazione non è tenuto a valutare segnalazioni sprovviste degli elementi specificati al precedente paragrafo, e può – ove del caso – richiedere chiarimenti. Il Gestore della Segnalazione, inoltre, si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate.

Il soggetto che intende fare una segnalazione può accedere al sito <https://wbfissolo.infosys.it> cliccando sull'icona Whistleblowing, viene indirizzato al portale delle segnalazioni.

La pagina iniziale del portale fornisce un'introduzione generale sul funzionamento del sistema, sulla gestione della segnalazione e sulla garanzia dell'anonimato.

Nella pagina iniziale è presente un link che indirizza all'informativa privacy.

Procedendo il segnalante accede ad un modulo pre-impostato che consente di tipizzare il caso e di effettuare la segnalazione in forma completamente anonima o fornendo riferimenti personali sia del segnalante, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite.

Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini, file elettronici che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito.

Il segnalante, una volta effettuato l'invio della segnalazione, ottiene un link univoco e un pin con i quali può monitorare in modo anonimo gli aggiornamenti della segnalazione. Al segnalante viene indicato il numero del caso e viene raccomandata l'annotazione dello stesso poiché, soltanto attraverso tale numero il segnalante potrà seguire gli aggiornamenti e gli esiti riguardanti la sua segnalazione.

Al/ai soggetto/i formato/i e deputato/i alla gestione delle segnalazioni arriva contestualmente una notifica via e-mail circa la presenza di eventuale nuova segnalazione.

Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante può avere riscontro di questo attraverso un messaggio di avviso di ricevimento pubblicato all'interno del portale.

Successivamente il/i soggetto/i gestore/i delle segnalazioni, attraverso il portale, può/possono interfacciarsi con il segnalante attraverso il sistema di messaggistica dedicato, qualora reputi necessari eventuali approfondimenti, oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari, può dare riscontro al segnalante attraverso il portale.

In ogni caso, anche e qualora la segnalazione non costituisse illecito e/o risulti infondata o erroneamente presentata su canale inidoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento, data che il portale fa coincidere con quella dell'invio della segnalazione.

E' sempre ammesso richiedere un incontro con il soggetto gestore delle segnalazioni attraverso la piattaforma indicata.

Nel rispetto della normativa e adottando particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione delle informazioni personali, per poter dar seguito alla segnalazione ed effettuare le opportune verifiche, i Gestori potranno condividere i contenuti della segnalazione con gli Uffici competenti e/o i Soci Amministratori.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il Gestore della Segnalazione sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne darà notizia al Segnalante.

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con Fissolo Gru s.r.l., il presente documento sarà pubblicato nella bacheca aziendale.

7. SEGNALAZIONI ANONIME

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di comunicazioni anonime, considerato che la tutela del whistleblower si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

Fissolo Gru s.r.l. si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla

segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da Fissolo Gru s.r.l. in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n.51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n.51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Fissolo Gru s.r.l. in qualità di titolare del trattamento individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

10. DIVIETO DI RITORSIONE

La Società non effettuerà azioni ritorsive o discriminerà in alcun modo in ambito lavorativo il personale della Società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o sospetti casi di condotta scorretta o pericoli sul posto di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate azioni ritorsive:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione/divulgazione lo comunica all'autorità, che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

11. SISTEMA SANZIONATORIO

Nel caso di segnalazioni che non presentino i requisiti previsti dalla disciplina del “whistleblowing”, nei confronti del Segnalante non si applicheranno le tutele previste nella fattispecie e, nei casi di segnalazione infondata, si valuterà se sussistono i presupposti per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante o al Dipartimento che gestisce la relazione con la controparte, per l'applicazione di eventuali sanzioni contrattuali fino all'eventuale risoluzione del rapporto.

12. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente procedura, è conservata a cura dei Gestori della Segnalazione e messa a disposizione su richiesta dei Soci. I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo diverse disposizioni legislative.

13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente documento è stato approvato dall'organo amministrativo di Fissolo Gru s.r.l. e sarà oggetto di aggiornamento in presenza di modifiche legislative.

Bernezzo 06/02/2026

FIRMATO IN ORIGINALE DAL TITOLARE